

COMUNE DI FORTUNAGO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione C.C. N. 7 del 24 aprile 2008

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI
APPARATI DI RICEZIONE DELLE
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE
SATELLITARI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI

Approvato con deliberazione consiliare n.7 del 24-04-2008

articolo 1

Sono oggetto del presente regolamento le installazioni degli apparati di ricezione di qualunque tipo di trasmissione satellitare di edifici e/o locali.

Il presente regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettro-magnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia.

Gli apparati ed impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere installati nel rispetto delle norme previste dalla legge 467/1990 a tutela della sicurezza degli impianti.

Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano sull'intero territorio comunale.

articolo 2

L'antenna parabolica deve essere installata sulla copertura dell'edificio, o comunque il più possibile defilata dai principali punti di vista della pubblica via.

Fatta eccezione per puntamenti satellitari particolari, sulla copertura degli edifici è consentita l'installazione di una sola parabola per ricezioni satellitari.

Per gli edifici composti da più unità immobiliari è prevista una sola installazione centralizzata.

articolo 3

Le antenne paraboliche devono essere posizionate sulla falda tergale e comunque meno visibile. E' ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici o sul terreno di pertinenza in posizione defilata.

articolo 4

Qualora per motivate ragioni di carattere tecnico non sia possibile il posizionamento prescritto dall'articolo precedente e si debbano pertanto installare le parabole su falde prospicienti spazi pubblici, esse dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderle visibili da strade e spazi pubblici.

Le parabole non potranno in alcun caso essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico - artistico.

articolo 5

Nel caso in cui non sia possibile l'installazione delle parabole sulla copertura, è consentito posizionarle altrove, evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici; qualora esse vengano installate sui poggioli, dovranno essere arretrate in modo da evitare la vista dalla pubblica via ed il loro ingombro non dovrà sporgere oltre le dimensioni del poggio stesso,

articolo 6

Qualunque sia la collocazione, le parabole dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in commercio con diametro massimo di cm.120, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto della copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza.

Apparati di corredo all'antenna (scatole di amplificazione, distribuzione o simili) dovranno di norma essere posti all'interno dell'immobile e, in ogni caso, qualora superino la dimensione massima di cm.20x20.

I cavi di collegamento non devono essere visibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell'edificio.

articolo 7

Salvo quanto previsto al successivo articolo le parabole che rispondono alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti si considerano soggette a semplice comunicazione; sono invece soggette a nulla osta o a presentazione di specifica richiesta di autorizzazione D.I.A. le antenne non rispondenti alle prescrizioni di cui sopra, in tal caso la richiesta e/o D.I.A. dovrà contenere documentata dimostrazione tecnica dell'impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dalle presenti disposizioni.

La installazione delle antenne è subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La conformità dell'opera alle presenti prescrizioni dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla legge n.46/1990.

articolo 8

L'installazione di antenne paraboliche nel centro Storico deve essere sempre soggetta a preventiva richiesta ed ottenimento di espresso nulla osta.

La richiesta dovrà corredata da un campionario di colori fra i quali comporti minore pregiudizio del decoro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.

articolo 9

Nel caso vengano installate antenne paraboliche con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale, previa diffida all'adeguamento entro 60 giorni, procede, in caso di inerzia, a disporre la rimozione.

Alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli potrà derogarsi solo in casi eccezionali, previa specifica e puntuale motivazione.

Per ogni tipologia di antenna è necessario il previsto rilascio del titolo abilitativo di natura paesaggistico-ambientale ove l'installazione ricada in zone vincolate. In presenza dell'ulteriore vincolo per i beni culturali previsto dal D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490, dovrà essere acquisita anche la relativa autorizzazione da parte dell'ente preposto.

articolo 10

La normativa relativa alla centralizzazione degli impianti si applica solo agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti assoggettati ad interventi di ristrutturazione edilizia.

Per quanto attiene le parabole esistenti, è obbligatoria la conformazione alle prescrizioni delle presenti disposizioni in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di ristrutturazione generali riguardanti la copertura nel suo complesso.

In ogni caso, tutte le antenne paraboliche installate nel territorio del Comune dovranno, nel termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, essere in regola con le disposizioni del presente regolamento. L'infrazione al precedente capoverso comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre la rimozione della parabola esistente.

articolo 11

Ai fini del presente regolamento fanno fede quale data di installazione dell'antenna parabolica la data riportata sulla fattura del tecnico che ha provveduto all'installazione o una autocertificazione da presentare a richiesta dell'Amministrazione in caso di contestazione sulla idoneità del sito in cui è posta l'antenna parabolica.